NORME DI ATTUAZIONE DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI BREVETTI

Art. 6

Segretezza della domanda internazionale

L'Ufficio centrale brevetti, salvo consenso del richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta all'Ufficio designato la comunicazione di cui all'articolo 20 o la copia di cui all'articolo 22 del trattato di cooperazione in materia di brevetti, o, comunque, decorsi venti mesi dalla data di priorita'. Tuttavia l'Ufficio centrale brevetti puo' dare comunicazione e pubblicare di essere stato designato, rivelando unicamente il nome del richiedente, il titolo dell'invenzione, la data del deposito e il numero della domanda internazionale.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1985, non più in vigore dal 19 marzo 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti
Estremi	Legge 21 dicembre 1984, n. 890
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-di-attuazione-del-trattato-di-cooperazione-internazionale-in/art-6-segretezza-della-domanda-internazionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it